

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
87/C 302/01	ECU.....	1
87/C 302/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola nei differenti centri di commercializzazione	2
87/C 302/03	Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole	3
87/C 302/04	Aiuti di Stato (Lussemburgo) (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)	3
87/C 302/05	Regolamentazione degli aiuti agli investimenti nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di taluni prodotti lattieri e prodotti di sostituzione	4
87/C 302/06	Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca	6
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
87/C 302/07	Proposta di decisione del Consiglio che adotta la revisione del programma pluriennale di ricerca e di formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1985-1989)	11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

11 novembre 1987

(87/C 302/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,1543	Peseta spagnola	138,609
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,3276	Scudo portoghese	167,033
Marco tedesco	2,06118	Dollaro USA	1,23758
Fiorino olandese	2,31897	Franco svizzero	1,68929
Sterlina inglese	0,692855	Corona svedese	7,45888
Corona danese	7,95329	Corona norvegese	7,87532
Franco francese	7,01087	Dollaro canadese	1,63137
Lira italiana	1519,44	Scellino austriaco	14,5081
Sterlina irlandese	0,775716	Marco finlandese	5,07902
Dracma greca	162,321	Yen giapponese	166,541
		Dollaro australiano	1,81250
		Dollaro neozelandese	1,98903

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18. 12. 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18. 12. 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19. 12. 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16. 12. 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16. 12. 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13. 5. 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola nei differenti centri di commercializzazione (2)

(87/C 302/02)

[stabiliti il 10 novembre 1987 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione (1)
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,192	Patrasso	nessuna quotazione (1)
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	2,364	Almendralejo	1,780
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	2,372	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,340	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	2,394	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	2,407	Villarrobledo	nessuna quotazione (1)
Perpignan	nessuna quotazione	Bordeaux	2,606
Asti	2,573	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,183	Bari	nessuna quotazione
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,339
Treviso	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,871
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	2,360	Prezzo rappresentativo	2,031
R II			<hr/>
Heraklion	nessuna quotazione		ECU/hl
Patrasso	nessuna quotazione	A II	
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	37,666
Falset	nessuna quotazione (1)	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)
Jumilla	2,405	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)	Prezzo rappresentativo	37,666
Requena	nessuna quotazione		
Toro	nessuna quotazione	A III	
Villena	nessuna quotazione (1)	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Bastia	2,263	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Brignoles	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	—
Bari	1,996		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,061		
	<hr/>		
	ECU/hl		
R III			
Rheinpfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione (1)		

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

(2) Dal 1° settembre 1987 alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,47, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

Tasso di conversione da utilizzare nell'ambito delle gare per l'alcole

(87/C 302/03)

(Articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1915/86)

Moneta	= ... ECU	1 ECU = ... moneta nazionale
1 franco belga e franco lussemburghese	0,0207096	48,2869
1 corona danese	0,111981	8,93007
1 marco tedesco	0,427144	2,34113
1 franco francese	0,127359	7,85183
1 sterlina irlandese	1,14430	0,873900
1 fiorino	0,379097	2,63785
1 sterlina inglese	1,28115	0,780549
100 lire	0,0586408	17,0530 ⁽¹⁾
100 dracme	0,547264	1,82727 ⁽¹⁾
100 pesete	0,647178	1,54517 ⁽¹⁾
100 scudi	0,532806	1,87686 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 1 ECU = 100 × ... moneta nazionale.

AIUTI DI STATO

(Lussemburgo)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

(87/C 302/04)

Comunicazione emessa in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, rivolta agli interessati diversi dagli Stati membri, in merito a un progetto di legge lussemburghese concernente lo sviluppo dell'agricoltura.

1. Il 21 maggio 1986 il governo lussemburghese ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, il progetto di legge in oggetto.
2. Detto progetto di legge (articoli da 40 a 43) prevede, tra l'altro, la concessione di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione, in forma di sovvenzioni e di abbuoni d'interessi cumulabili. È stato constatato, in particolare, che i tassi di questi aiuti superano le aliquote massime che la Commissione può considerare compatibili con il mercato comune, ossia il 50 % per i progetti inseriti in programmi nazionali approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 e il 35 % negli altri casi.
3. La Commissione ha avviato, nei riguardi del progetto d'aiuto summenzionato, la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione ritiene che tale progetto sia incompatibile con il mercato co-

mune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE e non possa beneficiare delle deroghe previste nei paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

4. La Commissione ricorda, in particolare, il tenore della sua comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, e rammenta che la procedura avviata ha effetto sospensivo, per cui il progetto in questione non può essere attuato senza l'approvazione della Commissione. Quest'ultima fa inoltre presente che qualsiasi aiuto concesso prima che sia adottata una decisione definitiva nell'ambito della procedura summenzionata è illegale e può formare oggetto di una domanda di rimborso.
5. La Commissione invita gli interessati, diversi dagli Stati membri, a farle pervenire le loro osservazioni in merito al progetto di aiuto sopraccitato entro 2 settimane a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Regolamentazione degli aiuti agli investimenti nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di taluni prodotti lattieri e prodotti di sostituzione

(87/C 302/05)

I. Gli aiuti concessi dagli Stati membri agli investimenti connessi alla fabbricazione ed alla commercializzazione di taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte di vacca sono tali da compromettere gli scambi intracomunitari e da alterare la concorrenza nel mercato comune, favorendo talune imprese o talune produzioni.

La distorsione di concorrenza deriva in particolare dal miglioramento della produttività imputabile alla diminuzione dei costi di trasformazione e di commercializzazione per le imprese beneficiarie, grazie agli aiuti ottenuti. In una situazione caratterizzata da un'eccedenza dell'offerta rispetto alla domanda, la Commissione ritiene che le imprese svantaggiate sul piano della concorrenza per effetto degli aiuti incontrerebbero maggiori difficoltà a trovare, con i loro mezzi, compensazioni sul mercato di quanto non avvenga in periodo di penuria o di espansione. Sussiste pertanto palesemente il rischio che tali imprese ricorrano sempre più all'intervento facendo aumentare ulteriormente gli oneri già elevati del FEAOG nel settore.

Stando così le cose la Commissione ritiene che gli aiuti agli investimenti che:

- sono destinati alla fabbricazione ed alla commercializzazione del burro, del latte in polvere, della polvere di siero, del lattosio, della caseina e del caseinato oppure che
- aumentano le capacità di trasformazione del latte di vacca in prodotti lattiero-caseari diversi da quelli summenzionati,

rispondono ai criteri enunciati all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non possono, in linea di massima, beneficiare delle deroghe previste dal paragrafo 3 del suddetto articolo.

Questa impostazione corrisponde altresì a quella adottata per il settore dello zucchero, anch'esso caratterizzato da un regime di limitazione della produzione e per il quale non sono più ammessi aiuti nazionali agli investimenti.

II. D'altro lato accordare aiuti nazionali a investimenti miranti ad incoraggiare la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari sarebbe contrario agli obiettivi perseguiti dalla Comunità in tale settore. Si tratta infatti di prodotti direttamente in concorrenza in particolare con il latte, la crema di latte, il burro, il latte in polvere ed i formaggi.

Inoltre tali aiuti rischiano di falsare la concorrenza e di incidere negativamente sugli scambi intracomunitari. Anche qualora non possano essere considerati aiuti allo sviluppo, cionondimeno essi rischiano di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse co-

mune, poiché l'incitamento alla fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione implicherebbe artificialmente uno sforzo di adattamento da parte dell'industria concorrente, che utilizza prodotti lattiero-caseari, se non addirittura — nella situazione di eccedenze strutturali che continua a caratterizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — l'intervento del FEAOG per incentivare maggiormente l'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari nella fabbricazione dei prodotti alimentari in questione. Questi aiuti non possono pertanto beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

III. Al fine di garantire il funzionamento corretto del mercato comune, la Commissione ha adottato i seguenti orientamenti in materia:

1. Fatte salve le eccezioni di cui al punto 2 qui di seguito, gli Stati membri non accordano più nessun aiuto finanziato, in qualsiasi forma, da essi stessi o mediante fondi statali, destinato ad incoraggiare direttamente o indirettamente i seguenti investimenti:
 - a) quelli destinati alla fabbricazione e alla commercializzazione del burro, del butteroil, del latte in polvere, della polvere di siero, del lattosio, della caseina e del caseinato, fabbricati con latte di vacca;
 - b) quelli destinati alla produzione di prodotti lattiero-caseari diversi da quelli di cui alla lettera a), se gli investimenti si traducono in un aumento della capacità di utilizzazione del latte di vacca, previa detrazione, laddove necessario, delle capacità abbandonate nella stessa impresa o in altre imprese;
 - c) quelli destinati specificamente alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattieri.

Ai fini delle presenti disposizioni, per «prodotti di imitazione del latte e/o dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che possono essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari e la cui composizione diverge da quella di questi ultimi, in quanto contengono grassi e/o materie proteiche di origine diversa dal latte, con o senza componenti lattiero-caseari ⁽¹⁾.

Si considera come prodotto di sostituzione ai sensi delle disposizioni di cui al presente documento la margarina rispetto al burro.

⁽¹⁾ «Prodotti diversi da quelli lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU n. C 182 del 3. 7. 1987, pag. 36).

2. Sono tuttavia ammessi i seguenti aiuti:

- a) quelli che beneficiano di una delle eccezioni legittime previste dall'articolo 92, paragrafo 2 del trattato;
- b) quelli concessi nell'ambito di misure relative alla protezione dell'ambiente o destinati al risparmio energetico;
- c) quelli legati ad investimenti nel settore della raccolta e del controllo della qualità sanitaria e organolettica del latte;
- d) quelli concessi allo scopo di razionalizzare o ristrutturare i caseifici o per innovazioni relative a prodotti non ancora noti su scala comunitaria o a prodotti cosiddetti biologici, fatta salva l'osservanza dei divieti di cui al punto 1 che precede;
- e) quelli concessi nell'ambito ed entro i limiti di un piano di investimento per il quale:
 - è stata decisa la concessione di un contributo comunitario a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 355/77,
 - è stato comunicato dalla Commissione che il progetto non ha potuto beneficiare del contri-

buto a motivo dell'insufficienza dei mezzi disponibili,

restando inteso che, in tal caso, la decisione formale dello Stato membro sulla sua partecipazione finanziaria (articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77) deve contenere la riserva secondo cui la decisione stessa è subordinata alla decisione della Commissione su una delle due possibilità indicate ai due trattini che precedono.

Lo Stato membro che intendesse concedere l'intero contributo finanziario nazionale, o parte di esso, prima che la Commissione abbia adottato la decisione sulla concessione della partecipazione della Comunità, deve previamente notificare tale misura alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE; la Commissione esaminerà la compatibilità dell'aiuto, conformemente alle disposizioni procedurali e di fondo previste dagli articoli da 92 a 94 del trattato CEE e ai criteri di scelta a titolo del regolamento (CEE) n. 355/77 ⁽¹⁾, in modo da potersi pronunciare entro un termine di due mesi dalla data della notifica.

⁽¹⁾ GU n. C 79 del 26. 3. 1986, pag. 3.

3. Le percentuali dell'ammontare dell'investimento finanziabile con un aiuto nazionale, laddove quest'ultimo rimanga ancora possibile in base alla presente regolamentazione, sono quelle riportate nella tabella che segue:

	Mezzogiorno, Spagna ⁽¹⁾ , Portogallo, Grecia, Irlanda Occidentale, DOM	Spagna ⁽²⁾ , Francia meridionale	Altre regioni CEE	
			Produzione di latte o di prodotti lattiero-caseari	Comercializzazione di latte o di prodotti lattiero-caseari
Progetti che si iscrivono in un programma approvato a norma del regolamento (CEE) n. 355/77	75	65	50	40
Progetti che esulano da tale programma	50	50	35	25

⁽¹⁾ Per le zone elencate nell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 355/77, modificato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2224/86, del 14. 7. 1986 — GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.

⁽²⁾ Per le zone elencate nell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 355/77 nella versione modificata.

IV. La Commissione non autorizza più nuovi progetti di aiuto che le siano notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e che non siano conformi alle condizioni previste dalla presente regolamentazione.

V. La Commissione chiede agli Stati membri di confermarle, entro il 1° ottobre 1987, che rispetteranno a decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni della presente regolamentazione e che provvederanno, ove necessario, ad adeguare i regimi di aiuto in vigore. In caso di mancata osservanza di tale impegno, la Commissione si riserva di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

Regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca

(87/C 302/06)

1. Osservazioni preliminari

1.1. Agli effetti del presente documento, per azione pubblicitaria s'intende qualsiasi azione intesa ad incitare il consumatore, attraverso i mezzi di comunicazione di massa come la stampa, la radio, la televisione o i cartelloni, ad acquistare il prodotto reclamizzato. Non rientrano in questa accezione le campagne promozionali in senso lato, quali la divulgazione di cognizioni scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni, le iniziative in materia di pubbliche relazioni, i sondaggi d'opinione e le ricerche di mercato, eccetera.

1.2. Praticamente in tutti gli Stati membri, i pubblici poteri intervengono nel finanziamento di azioni pubblicitarie a favore dei prodotti agricoli mediante contributi finanziari diretti provenienti dal bilancio pubblico o mediante risorse dello Stato derivanti in special modo dalla riscossione di oneri parafiscali o di contributi obbligatori.

Se favoriscono alcune aziende o determinate produzioni, siffatti interventi pubblici nel libero gioco del mercato potrebbero alterare le condizioni di concorrenza e influire negativamente sugli scambi fra Stati membri. La Commissione ritiene necessario disciplinare nel modo quanto più preciso possibile questi interventi.

1.3. Tenuto conto del fatto che la distinzione tra prodotti agricoli inclusi nell'allegato II del trattato e prodotti esclusi da detto allegato non è chiara e per favorire una certa coerenza della politica comunitaria in materia di aiuti statali, la Commissione deve applicare la presente regolamentazione anche agli aiuti a favore della pubblicità di prodotti esclusi dall'allegato II *che contengono una quota preponderante di prodotti che figurano in detto allegato* (in special modo prodotti lattiero-caseari, cereali, zucchero e alcole etilico) anche se trasformati (ad esempio yogurt alla frutta, preparazioni a base di latte in polvere e cacao, miscele di burro e grassi vegetali, prodotti della pasticceria, della panetteria, dolciumi, bevande alcoliche) in seguito denominati «prodotti assimilati».

La presente regolamentazione non si applica, tuttavia, agli aiuti per la pubblicità concernente i prodotti della pesca, che formeranno oggetto di una regolamentazione a sé.

1.4. Affinché tali aiuti non diventino esclusivamente aiuti a favore di operatori economici che, direttamente o indirettamente, traggono profitto dalle campagne pubblicitarie sovvenzionate ma per fare in modo che essi possano essere considerati compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo

3, lettera c) del trattato CEE, è necessario che un aiuto a favore di una determinata campagna pubblicitaria:

- non alteri le condizioni degli scambi in senso contrario all'interesse comune (vedi successivo punto 2) e
- favorisca lo sviluppo di determinate attività economiche o di talune regioni promuovendo lo smercio dei rispettivi prodotti tipici (vedi il successivo punto 3).

La compatibilità degli aiuti considerati con il mercato comune deve essere esaminata secondo quest'ordine; di conseguenza, se un determinato aiuto è giudicato incompatibile sulla base di uno dei criteri negativi di seguito enunciati, sarà inutile e superfluo verificarne la legittimità alla luce dei criteri positivi di cui al punto 3.

2. Criteri negativi

Trattandosi di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, essi alterano o potrebbero alterare le condizioni di concorrenza, ma, conformemente a quanto disposto al paragrafo 3, lettera c) del citato articolo, essi possono essere vietati d'ufficio soltanto se sono contrari all'interesse comune le cui esigenze sono stabilite nel presente documento, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

La concessione degli aiuti considerati è assolutamente incompatibile con l'interesse comune nei seguenti casi:

2.1. Aiuti a favore di campagne contrarie allo spirito dell'articolo 30 del trattato CEE

Un aiuto nazionale a favore di un'azione pubblicitaria che, per il suo contenuto, costituisca un'infrazione all'articolo 30, non può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3.

2.1.1. Per poter escludere con certezza il rischio di siffatta infrazione, la Commissione chiede agli Stati membri di fornirle, all'atto di ogni notifica di un progetto di aiuto a favore della pubblicità, una serie di garanzie quanto al rispetto delle linee direttrici che la Commissione stessa ha fissato in materia (¹).

(¹) GU n. C 272 del 28. 10. 1986, pag. 3.

2.1.2. Anche se i criteri adottati dalla Corte nel contesto dell'articolo 30 possono essere applicati esclusivamente a campagne pubblicitarie lanciate sul territorio dello Stato membro che concede l'aiuto, nel quadro dell'articolo 92, l'applicazione di questi stessi criteri alle azioni pubblicitarie sovvenzionate organizzate sul territorio di un altro Stato membro, è indispensabile per ragioni di logica economica intesa a garantire condizioni di concorrenza identiche nella Comunità.

2.1.3. Quando invece una pubblicità analoga si rivolge a consumatori di paesi terzi, la problematica è più complessa. Tenuto conto della portata e del contenuto delle azioni pubblicitarie che taluni paesi terzi organizzano per i loro prodotti venduti nella Comunità, la Commissione si riserva di pronunciarsi successivamente.

2.2. Aiuti a favore della pubblicità orientata in funzione di determinate imprese

Gli aiuti a favore della pubblicità riguardante principalmente i prodotti di una o più imprese determinate non possono assolutamente essere giustificati dall'interesse comune; in questo caso si tratterebbe di puri e semplici aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

3. Criteri positivi

La mancanza di elementi contrari all'interesse comune non basta per consentire alla Commissione di considerare compatibile con il mercato comune un aiuto a favore della pubblicità. Detto aiuto deve altresì agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di determinate regioni promuovendo lo smercio delle rispettive produzioni.

Conformemente ai propri orientamenti generali⁽¹⁾, la Commissione ritiene che questa condizione positiva è soddisfatta quando la pubblicità sovvenzionata riguarda uno dei casi seguenti:

3.1. Produzioni agricole in eccedenza

La pubblicità può favorire lo sviluppo di determinate attività o di determinate regioni promuovendo lo smercio delle produzioni considerate. In linea di massima questa condizione può essere ritenuta soddisfatta quando la produzione considerata proviene da uno dei settori che, a livello comunitario, sono caratterizzati da eccedenze strutturali.

L'aiuto a favore della pubblicità per lo smercio di prodotti agricoli in eccedenza contribuisce al conseguimento di due obiettivi dell'articolo 39 (incremento dei redditi agricoli e stabilizzazione dei mercati); esso è inoltre conforme all'interesse finanziario della Comunità che è di economizzare i fondi del FEAOG.

3.2. Produzioni nuove o sostitutive non eccedentarie

Per ridurre la produzione di prodotti in eccedenza occorre incoraggiare la produzione di prodotti agricoli nuovi per la Comunità o di prodotti sostitutivi delle produzioni eccedenti, purché esistano sempre sbocchi all'interno della Comunità (ad esempio i settori dei semi oleosi e delle proteine). Sarebbero però esclusi dalle misure d'aiuto le imitazioni o i succedanei di prodotti agricoli⁽²⁾.

La pubblicità può favorire soprattutto i prodotti nuovi ottenuti con una produzione alternativa, il che è auspicabile poiché la diversificazione della produzione può contribuire a valorizzare il potenziale agricolo della Comunità evitando la creazione o l'incremento delle eccedenze.

3.3. Sviluppo di determinate regioni

3.3.1. Gli aiuti a favore della pubblicità possono rivelarsi giustificati per lo smercio di alcuni prodotti, anche se non eccedentari, di determinate regioni della Comunità che non sono ancora abbastanza conosciuti in altre regioni.

3.3.2. Nel medesimo ordine di idee, possono altresì essere ammessi, ai sensi della lettera c) e, se del caso, della lettera a) dell'articolo 92, paragrafo 3, gli aiuti a favore della pubblicità di prodotti di regioni particolarmente svantaggiate.

Si considerano tali le regioni che godono di un trattamento preferenziale nel quadro della politica comunitaria delle strutture agrarie.

3.4. Sviluppo delle PMI

L'aiuto a favore della pubblicità può rivelarsi particolarmente giustificato nei settori in cui la produzione dei prodotti agricoli o dei prodotti assimilati oggetto del presente documento è affidata soprattutto a piccole e medie imprese o ad aziende che non dispongono di risorse sufficienti per poter pubblicizzare la loro produzione e per le quali le spese di pubblicità sarebbero comunque superiori al vantaggio ricavato.

⁽¹⁾ Un futuro per l'agricoltura europea, orientamenti della Commissione in seguito alle consultazioni nel quadro del «Libro verde», comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento del 18. 12. 1985, pag. 13.

⁽²⁾ Per il settore dei prodotti lattiero-caseari, vedasi la definizione di cui al punto III. 1. c) della regolamentazione degli aiuti agli investimenti nel settore della fabbricazione e della commercializzazione di taluni prodotti lattieri e prodotti di sostituzione.

Questa giustificazione è ancor più valida se le PMI devono far fronte alla concorrenza agguerrita di altri prodotti, in special modo di sostituzione, commercializzati nella Comunità da aziende molto potenti o da paesi terzi che mettono a disposizione fondi consistenti per la pubblicità e la promozione dei loro prodotti.

3.5. *Pubblicità di prodotti di qualità pregiata e dell'alimentazione sana*

3.5.1. Secondo la Commissione, a medio e a lungo termine, i consumatori preferiscono la qualità pregiata, uguale e costante, di cui la pubblicità costituisce quindi un mezzo particolarmente efficace per potenziare le attività agricole connesse.

Più Stati membri hanno previsto un sistema di controllo specifico della qualità di alcuni prodotti agricoli; quando rispondono alle norme di qualità vigenti, più rigorose o più specifiche di quelle previste dalla legislazione comunitaria o nazionale, detti prodotti possono essere commercializzati con un'etichetta speciale oggetto a sua volta di una pubblicità che può essere sovvenzionata.

Se questa politica mira effettivamente a conseguire un livello di qualità elevato e non è invece un pretesto per favorire tendenze «sciovinistiche» ai sensi del precedente punto 2.1., la Commissione non può non accoglierla favorevolmente. Essa potrebbe tuttavia non essere più disposta a concedere aiuti a favore della pubblicità di un'etichetta il cui obiettivo principale fosse quello di sottolineare l'origine nazionale o regionale del prodotto.

A maggior ragione ciò vale anche per i prodotti per i quali si garantisce che non contengono sostanze la cui concentrazione oltre una dose determinata è vietata dalla legislazione nazionale o comunitaria.

3.5.2. La Commissione ha peraltro già sottolineato che è interesse della Comunità tener conto delle preoccupazioni dei consumatori, sempre più sensibili al carattere «naturale» dei prodotti alimentari e alle loro qualità dietetiche, ciò che l'ha indotta a vietare sostanze nocive, a incoraggiare varietà sane e a fornire ai consumatori tutte le informazioni e le garanzie necessarie per ristabilire un clima di fiducia che avrebbe effetti positivi sul consumo ⁽¹⁾.

Fatte salve le precisazioni che si rendessero successivamente necessarie, la Commissione sarà quindi ben disposta anche nei confronti degli aiuti a favore della pubblicità di prodotti agricoli provenienti dalla produzione detta biologica, a condizione che vengano fornite garanzie sufficienti ai consumatori.

4. **Fissazione dei massimali per gli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di prodotti assimilati**

Anche se non alterano le condizioni degli scambi in senso contrario all'interesse comune (punto 2 precedente) e possono agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni (punto 3 precedente), gli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli potrebbero sempre modificare i normali circuiti commerciali fra gli Stati membri per un determinato prodotto agricolo.

Per tener conto dell'interesse comune, occorre quindi chiedere una serie di garanzie supplementari onde evitare che le condizioni degli scambi vengano alterate a vantaggio di quegli Stati membri che stanziavano somme consistenti per la pubblicità dei loro prodotti tipici a scapito degli Stati membri che, soprattutto per ragioni di bilancio, devono limitare le spese pubblicitarie per la promozione dei loro prodotti tipici.

4.1. Sembra quindi opportuno che, in relazione agli aiuti nazionali, la Comunità tenga conto delle spese sostenute dagli ambienti professionali per le azioni considerate. A tal fine è necessario stabilire che, in linea di massima, un aiuto diretto (proveniente dal bilancio pubblico generale) non può essere superiore all'importo che lo stesso settore economico stanziava per una determinata campagna pubblicitaria; il settore in causa dovrà quindi contribuire, perlomeno nella misura del 50 %, alle spese e questo tramite contributi volontari o tramite la riscossione di oneri parafiscali o di contributi obbligatori ⁽²⁾.

4.2. I programmi d'azione comunitari analoghi (prodotti lattiero-caseari, olio d'oliva, ecc. ecc.) sono comunque esclusi in questo contesto relativamente ai fondi professionali utilizzati nel quadro delle citate azioni comunitarie.

⁽¹⁾ Vedi nota a piè di pagina relativa al paragrafo introduttivo del punto 3.

⁽²⁾ L'utilizzazione di tali contributi non volontari deve beninteso essere altresì considerata (così come l'aiuto pubblico diretto) come aiuto ai sensi degli articoli da 92 a 94 del trattato.

4.3. Tuttavia, per tener conto dell'importanza rispettiva dei vari criteri positivi di cui ai precedenti punti da 3.1 a 3.5, la Commissione può prevedere che il citato massimale dell'aiuto diretto (50 % del costo) sia maggiorato nel caso specifico di prodotti di piccole e medie imprese o di aziende o di determinate regioni (punti 3.3.1 e 3.4).

5. Procedura di notifica degli aiuti a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di prodotti assimilati

5.1. Per consentire alla Commissione di controllare che siano rispettati i criteri della presente regolamentazione, è opportuno prevedere una serie di modalità specifiche di notifica degli aiuti considerati nel quadro dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

5.1.1. Qualsiasi regime di aiuti che uno Stato membro intendesse applicare, nonché qualsiasi modifica del regime esistente, deve essere notificata alla Commissione nella scheda il cui modello figura nell'allegato.

La Commissione non autorizzerà più nuovi progetti di aiuti eventualmente notificati ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, se non sono rispettate le condizioni della presente regolamentazione.

5.1.2. La Commissione chiede agli Stati membri di confermare, entro il 1° dicembre 1987, che essi rispetteranno, a decorrere dal 1° gennaio 1988, le disposizioni della presente regolamentazione, provvedendo, se del caso, ad adeguare i regimi di aiuti in essi vigenti. In caso di non ottemperanza, essa si riserva la facoltà di fare ricorso alla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

5.1.3. Inoltre ogni Stato membro invia alla Commissione, per la prima volta anteriormente al 1° marzo 1989 e, successivamente, al termine di ogni periodo di due anni, una relazione globale sulle azioni sovvenzionate durante il periodo precedente; detta relazione deve indicare:

- la differenza fra gli aiuti destinati alla pubblicità nei paesi terzi, negli altri Stati membri e sul territorio nazionale;
- i fondi stanziati per la loro realizzazione (costi complessivi);
- la partecipazione finanziaria degli ambienti professionali interessati, ripartita in funzione dei contributi volontari e dei contributi obbligatori;
- l'orientamento generale della pubblicità (principali settori interessati);
- le garanzie fornite dallo Stato membro per quanto concerne il contenuto materiale delle azioni previste: misure adottate per evitare una pubblicità
 - negativa, contraria cioè all'articolo 30 del trattato CEE (punto 2.1);
 - orientata in funzione di marche o di aziende determinate (punto 2.2).

5.2. La Commissione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento se una determinata azione pubblicitaria che beneficia di un aiuto rispetta i criteri della presente regolamentazione. A questo scopo essa chiederà, se del caso, agli Stati membri di fornirle tutte le informazioni riguardanti una o più azioni in particolare.

ALLEGATO

Notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE ⁽¹⁾, di un progetto di aiuto a favore di un'azione pubblicitaria per prodotti agricoli o prodotti assimilati esclusi dall'allegato II del trattato

(Utilizzare una scheda separata per ogni azione ⁽²⁾)

I. Azione pubblicitaria prevista

1. Stato membro:

⁽¹⁾ Conformemente al punto 5.1.1 della regolamentazione, la Commissione considera valide ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, unicamente le notifiche conformi alle presente scheda.

⁽²⁾ Può trattarsi di un'azione specifica o settoriale ad hoc, oppure di un'azione costituita da più misure e/o riguardante più settori di produzione, ma comunque configurantesi come un tutto organico, improntato ad una finalità e ad una strategia comuni. Se uno Stato membro notifica un insieme di misure di questo genere, la descrizione deve evidenziare la complementarità tra le varie azioni previste. In ogni caso, la notifica effettuata per mezzo della presente scheda, pur senza specificare necessariamente l'esatto contenuto di ogni singolo messaggio pubblicitario, deve dimostrare in modo esauriente e funzionale alla fattispecie che i principi della regolamentazione sono debitamente rispettati.

2. Prodotto interessato:
3. Descrizione e durata dell'azione proposta (¹); eventuale riferimento ad un'azione analoga effettuata in passato:
4. Campo d'azione geografico (quale(i) regione(i), territorio nazionale o territorio di altri Stati membri, quale(i) paese terzo(i)?):
5. Beneficiario dell'aiuto:
6. Organismo responsabile dell'azione (se quest'ultimo è diverso dal beneficiario dell'aiuto):

II. Partecipazione finanziaria degli ambienti professionali interessati

(espressa in moneta nazionale)

1. Costo complessivo dell'azione proposta:
2. Finanziamento mediante aiuti diretti dello Stato membro:
3. A carico degli interessati
 - mediante riscossione di oneri parafiscali o di contributi obbligatori:
 - contributi volontari:
4. In caso di partecipazione finanziaria degli ambienti professionali (punto 3) inferiore al 50 % del costo dell'azione, giustificazione conformemente al punto 4 della regolamentazione:

III. Garanzie fornite dallo Stato membro quanto al contenuto materiale dell'azione proposta: misure adottate per evitare una pubblicità

1. Negativa, contraria all'articolo 30 del Trattato CEE (punto 2.1 della regolamentazione):
2. Orientata in funzione di marche o di aziende determinate (punto 2.2 della regolamentazione):

IV. Giustificazione positiva particolareggiata dell'aiuto in base a uno o più dei criteri di cui al punto 3 della regolamentazione

(¹) Può trattarsi di un'azione specifica o settoriale ad hoc, oppure di un'azione costituita da più misure e/o riguardante più settori di produzione, ma comunque configurantesi come un tutto organico, improntato ad una finalità e ad una strategia comuni. Se uno Stato membro notifica un insieme di misure di questo genere, la descrizione deve evidenziare la complementarità tra le varie azioni previste. In ogni caso, la notifica effettuata per mezzo della presente scheda, pur senza specificare necessariamente l'esatto contenuto di ogni singolo messaggio pubblicitario, deve dimostrare in modo esauriente e funzionale alla fattispecie che i principi della regolamentazione sono debitamente rispettati.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che adotta la revisione del programma pluriennale di ricerca e di formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1985-1989)*COM(87) 332 def./2**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 30 luglio 1987)**(87/C 302/07)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio, nell'adottare il programma quadro 1987-1991 delle attività comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico ha riconosciuto l'importanza di un'attività in materia di radioprotezione;

considerando che l'articolo 3 della decisione 85/200/Euratom⁽¹⁾ del Consiglio, che adotta un programma pluriennale di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione (1985-1989), prevede la presentazione di un rapporto di analisi;

considerando che, per le gravi conseguenze radiologiche dell'incidente al reattore di Cernobil, è nell'interesse della Comunità svolgere studi sugli effetti di tale inci-

dente, valutare i rischi connessi, mettere a punto metodi di controllo e ridurre i danni delle radiazioni alla popolazione, alle persone professionalmente esposte e all'ambiente;

considerando che le attività di ricerca contemplate dalla presente decisione costituiscono uno strumento appropriato per proseguire tale azione,

DECIDE:

Articolo 1

È modificato il programma di ricerca e formazione per la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della radioprotezione, approvato con decisione 85/200/Euratom.

Articolo 2

Saranno svolte attività di ricerca supplementari secondo quanto definito nell'allegato.

Articolo 3

L'importo degli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del programma è aumentato da 58 a 68 milioni di ECU. L'incremento di 10 milioni di ECU sarà utilizzato per concludere contratti di ricerca e per spese operative.

⁽¹⁾ GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 23.

ALLEGATO

Le ricerche di cui al programma radioprotezione deciso dal Consiglio il 12 marzo 1985 (*) saranno integrate per rafforzare le azioni in corso e comprenderanno ricerche supplementari connesse con:

- le conseguenze radiologiche dell'incidente di Cernobil;
- la prevenzione di eventuali incidenti futuri.

Esse saranno impiegate sui seguenti aspetti:

1. valutazione dell'affidabilità e della significatività di modelli di trasferimento atmosferico a lunga distanza;
2. valutazione dei dati sul trasferimento dei radionuclidi nella catena alimentare;
3. fattibilità di studi epidemiologici in materia di effetti sanitari sulla popolazione;
4. aspetti radiologici dei diversi tipi di incidente nucleare;
5. dati relativi ai livelli di riferimento derivati per l'emergenza;
6. perfezionamento delle contromisure pratiche nei riguardi dell'ambiente agricolo ed acquatico;
7. perfezionamento delle contromisure pratiche nei riguardi dell'ambiente urbano;
8. perfezionamento delle contromisure pratiche nell'ambito delle azioni di prevenzione;
9. rilevazione e sorveglianza delle situazioni d'incidente;
10. ricerca nelle metodologie di trattamento delle persone esposte.

Tali ricerche verranno svolte mediante contratti conclusi con istituti ed università degli Stati membri.

(*) Allegato alla decisione 85/200/Euratom del 12. 3. 1985.